

**INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE
NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA
FAMILIARE**

**ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1345 di data 1 luglio 2013
ai fini dell'accesso al contributo per la realizzazione di interventi di eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati**

1. Disciplina per l'applicazione del sistema esperto ICEF.

I contributi per la realizzazione di interventi di eliminazione o di superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 sono concessi a soggetti la cui condizione economica familiare rientra nei limiti stabiliti dalla presente disciplina.

La condizione economica familiare è valutata sulla base delle disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1345 di data 1 luglio 2013.

Si individuano di seguito gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso al contributo per la realizzazione di interventi di eliminazione o di superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e per la quantificazione del beneficio.

2. Individuazione del nucleo familiare

Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare da valutare, sono applicate le disposizioni per la valutazione della condizione economica familiare dei richiedenti interventi agevolativi, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1345 di data 1 luglio 2013, Allegato 1 - Norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare da valutare.

3. Individuazione del beneficiario, del richiedente e del soggetto di riferimento

Il beneficiario del contributo e il soggetto di riferimento rispetto al quale sono determinate le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare corrispondono al portatore di minorazione.

Per l'individuazione del richiedente, si rinvia all'articolo 6, comma 1, dei "Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione del contributo per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere

architettoniche negli edifici privati, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1".

4. **Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il portatore di minorazione**

Le percentuali di ponderazione del reddito e del patrimonio dei componenti il nucleo familiare da valutare sono definite in relazione al grado di parentela con il portatore di minorazione, nel seguente modo:

- a) *Soggetto portatore di minorazione maggiorenne o minorenni emancipato*
- 100% per il soggetto portatore di minorazione, per il proprio coniuge o convivente more uxorio e per i genitori;
 - 50% per i figli del soggetto portatore di minorazione;
 - 30% per gli altri componenti.
- b) *Soggetto portatore di minorazione minorenni*
- 50% per il soggetto portatore di minorazione;
 - 100% per il genitore del soggetto portatore di minorazione che ha sottoscritto la domanda e per il relativo coniuge o convivente more uxorio o per l'altro genitore del soggetto portatore di minorazione;
 - 30% per gli altri componenti.

5. **Altri parametri ICEF**

<input type="checkbox"/>	Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza FAR	150.000,00
<input type="checkbox"/>	Franchigia sul Patrimonio Mobiliare Familiare FPM	40.000,00
<input type="checkbox"/>	Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare, esclusa la franchigia sul patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	30.000,00
<input type="checkbox"/>	Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare, esclusa l'abitazione di residenza LS2	60.000,00
<input type="checkbox"/>	Prima Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	10%
<input type="checkbox"/>	Seconda Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
<input type="checkbox"/>	Terza Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
<input type="checkbox"/>	Reddito di Riferimento RIF	50.000,00

Quando l'intervento di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche si realizza nell'ambito di lavori di costruzione di un nuovo edificio, il valore del terreno oggetto di edificazione è considerato al netto di una franchigia corrispondente al valore di 500 mq. dello stesso terreno. Nel caso in cui il terreno oggetto di edificazione sia composto da particelle con valori diversi e la superficie totale del terreno sia superiore a 500 mq., la franchigia è determinata moltiplicando per 500 il rapporto tra la somma dei valori IMUP delle singole particelle e la superficie totale del terreno. Tale disposizione si applica soltanto se il beneficiario

del contributo non ha accesso alla franchigia da applicare sul valore dell'abitazione di residenza, come previsto dal primo punto della tabella sopra riportata .

6. Calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare

La valutazione della condizione economica è effettuata in base all'indicatore ICEF determinato secondo quanto previsto dalla disciplina dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, in vigore al momento della presentazione della domanda.

In deroga a quanto previsto da tale disciplina e in conformità alle regole previste per la valutazione della condizione economico-familiare per l'accesso ai benefici previsti per i soggetti non autosufficienti e all'assegno di cura previsto dall'articolo 10 della l.p. n. 15/2012, si applicano le seguenti disposizioni relative ai redditi e al patrimonio del soggetto portatore di minorazione:

- non si tiene conto della deduzione per persone non autosufficienti spettante in via forfetaria o delle spese per l'assistenza e la cura del soggetto portatore di minorazione in alternativa alla deduzione forfetaria. Per coloro che, al momento della presentazione della domanda, non hanno ancora compiuto i 18 anni di età, si deduce l'importo forfetario di Euro 8.100,00; per coloro che, al momento della presentazione della domanda, hanno compiuto i 18 anni, si deduce l'importo forfetario di Euro 5.400,00;
- sono computati al 50% i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui alla categoria DIP e ANP della tabella C1 della dichiarazione sostitutiva ICEF, e i redditi di cui alle tabelle C2, C3 e C4 della dichiarazione sostitutiva ICEF.

7. Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

L'anno di riferimento dei redditi e del patrimonio da dichiarare è quello previsto dalle Disposizioni ICEF.

8. Rettifica della dichiarazione ICEF effettuata spontaneamente dal dichiarante

Il richiedente può spontaneamente rettificare eventuali errori od omissioni presenti nelle dichiarazioni ICEF. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, comma 4, e 24, comma 10, della Disciplina ICEF in relazione alla possibilità di regolarizzare le dichiarazioni ICEF solo finché le stesse sono utilizzabili e purché non siano sottoposte a controllo.

A seguito di rettifica della dichiarazione ICEF, quando l'errore porta all'evidenza che l'entità del contributo spettante in base al calcolo corretto risulta superiore a quella del contributo risultante per effetto della dichiarazione resa erroneamente, il maggior importo è riconosciuto al beneficiario del contributo solo se la rettifica è effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo.

A seguito di rettifica della dichiarazione ICEF, quando l'errore porta all'evidenza che l'entità del contributo spettante in base al calcolo corretto risulta inferiore a quella del contributo effettivamente concesso, la Provincia, fatti salvi gli eventuali termini di prescrizione e i casi di rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità previsti dalle norme di contabilità, procede conseguentemente alla riduzione del contributo ed impartisce al beneficiario l'ordine di restituzione di quanto eventualmente introitato in eccesso.